

**Cass., Sez. VI, Ord., 6 maggio 2021, n. 11831
(OMISSIS)**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di A., con ordinanza del 25.3.2010, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Tizio avverso l'ordinanza di rigetto dei compensi professionali, quale difensore d'ufficio di Caio, liquidò i compensi relativi all'attività svolta nella fase delle indagini preliminari ed innanzi al Tribunale e rigettò il compenso per l'assistenza innanzi alla Corte di cassazione;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Tizio sulla base di un unico motivo;

il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva:

- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

- in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

- con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 24 Cost., art. 97 c.p.c. e art. 29 disp. att. c.p.c. per non avere il giudice di merito liquidato i compensi professionali per la difesa d'ufficio svolta nel giudizio di cassazione, pur essendo la difesa d'ufficio equiparabile a quella di fiducia;

il motivo è fondato;

appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell'11/11/94, Nicoletti, Rv. 199398, l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa, a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 5; conseguentemente sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (Cassazione penale sez. VI, 25/01/2018, n. 18060;

- il principio dell'immutabilità della difesa ha riverberi sulla spettanza dei compensi professionali in favore del difensore che, nel garantire il diritto di difesa dell'imputato, abbia impugnato, anche in sede di legittimità, decisioni a sè sfavorevoli;

- il Tribunale non si è conformato ai principi di diritto affermati da questa Corte negando immotivatamente i compensi professionali per la difesa dell'imputato in sede di legittimità;

- il ricorso va, pertanto, accolto; l'ordinanza impugnata a cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di A. in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di A. in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021